

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI
DEL
SEMINARIO GIURIDICO

(AUPA)

VOLUME LXV
(2022)

Estratto



G. Giappichelli Editore

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI
DEL
SEMINARIO GIURIDICO

(AUPA)

VOLUME LXV
(2022)



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-4586-3

ISSN 1972-8441

I contributi proposti per la pubblicazione vanno inviati, muniti di abstract in lingua inglese e parole chiave, al Direttore Responsabile via e-mail all'indirizzo: direttoreaupa@unipa.it.

La pubblicazione è subordinata alla procedura di revisione (peer review) secondo il sistema del double-blind. Ciò nel rispetto delle linee-guida delineate dal "Committee on Publication Ethics" per la pubblicazione di lavori scientifici e in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG, RISG, AUPA, BIDR, SDHI, IURA, Index, Roma e America, IAH, Quaderni lupiensi, Diritto@storia, TSDP), assunto in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Autori e Revisori sono tenuti a seguire le indicazioni contenute nel Codice etico della Rivista, consultabile sul sito <https://www.annalisediminariogiuridicoaupa.it>.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

DIRETTORE RESPONSABILE
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
† Jan H.A. Lokin	Groningen
Ferdinando Mazzarella	Palermo
Antonino Metro	Messina
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Gianfranco Purpura	Palermo
Bernardo Santalucia	Firenze
Emanuele Stolfi	Siena
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Giacomo D'Angelo, Monica De Simone, Giuseppe Romano
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: direttoreaupa@unipa.it

La lettera del Ministero della Pubblica Istruzione che approvò il regolamento del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo porta la data del 10 marzo 1906; il discorso inaugurale del preside prof. Alfredo Rocco – rivolto ai «carissimi giovani», studenti e studiosi della Facoltà di Giurisprudenza – fu tenuto nel marzo 1909. A norma di regolamento il Seminario era articolato in quattro sezioni (discipline storico-giuridiche, diritto pubblico, diritto privato, scienze sociali), e aveva il «fine di promuovere ricerche per parte degli studenti e laureati ... che intendessero perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, e addestrarsi nella conoscenza dei metodi di ricerca e dell'uso delle fonti». Nel corso degli anni il Seminario andò perdendo talune delle funzioni indicate nel regolamento, fu sempre più istituto di ricerca scientifica e meno palestra di addestramento professionale dei giovani, e in punto di fatto si andò specializzando (certo per impulso di Salvatore Riccobono, divenutone presto direttore) quale centro di studi storico-giuridici. Divenne poi (dai tempi almeno della seconda guerra mondiale), in buona sostanza, Istituto di Diritto Romano.

Qualche anno dopo la sua istituzione, nel 1912, il Seminario Giuridico esprime una rivista propria: gli 'Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo'. A fondarla – e dirigerla fin quando insegnò a Palermo (1932) – fu in realtà Salvatore Riccobono. In piena aderenza agli scopi e alla struttura del Seminario la rivista ospitò per anni scritti di studiosi di tutte le discipline insegnate nella Facoltà giuridica palermitana.

È naturale però che, col passare degli anni, sui contenuti degli 'Annali' si riflettessero in qualche modo le vicende dell'istituzione di cui erano espressione; sicché divennero, definitivamente intorno agli anni '60, una rivista storico giuridica, in maggior misura di diritto romano.

INDICE DEL VOLUME

ARTICOLI

G. COSSA, Dare a Paolo quel che non è di Paolo: un controverso trattato in materia di <i>cognitio extra ordinem</i>	3
N. DONADIO, 'Sectores, sicarii, proditores'. L'accusa di complicità nelle proscrizioni sillane e i 'loci' dell'invettiva politica tardorepubblicana	73
G. PURPURA, Il PSI XIV, 1449 e l' <i>actio utilis ex lege Aquilia</i>	101
G. ROMANO, <i>Contrahere e animus contrahendi</i> in Salvio Giuliano	121
G. ROMANO, Tra patti dotali e spese di viaggio. A proposito dell' <i>actio utilis in factum</i> di Pap. 4 resp. D. 23.4.26.3	171
G. ROSSI, La ricezione della lettera di cambio nella <i>common law</i> tra Cinque e Seicento	199
F. TERRANOVA, Indagine su 'et ut quidam adiciunt' in Gai 2.104	223

NOTE

R. GOUDJIL, Des <i>Lites immortales</i> à Byzance (X ^e -XV ^e siècle)? Quelques éléments de réflexion sur l'autorité de la chose jugée	245
R. LAMBERTINI, P.S. 4.1.6 e la libertà di forma del fedecomesso	263
D. PENNA, The <i>platos</i> and the <i>Basilica</i> . An attempt to master the chaos ...	277
S. SCIORTINO, Nota sull' <i>adrogatio libertorum</i>	291

VARIE

F. BRANDSMA, Viele Schafe oder eine Herde? Die Vindikation einer Sachgesamtheit von byzantinischen Juristen erläutert	307
G. FALCONE, Pietro Cerami giurista e accademico	317
F. MAZZARELLA, Oltre la concezione volontaristica del contratto (a proposito di un recente libro)	327
B.H. STOLTE, Johannes Henricus Antonius (Jan) Lokin (21.2.1945-19.6.2022)	335

Giuseppe Falcone

Pietro Cerami giurista e accademico

ABSTRACT

A brief profile of the scientific and academic figure of Pietro Cerami.

PAROLE-CHIAVE

Pietro Cerami; giurisprudenza romana; *iuris prudentia*; *iuris praecepta*.

PIETRO CERAMI GIURISTA E ACCADEMICO*

1. Per provare a tracciare un profilo di Pietro Cerami giurista e accademico, secondo la specifica cornice indicata dagli organizzatori del Convegno, credo che un buon punto di partenza e di riferimento consista in un rapido sguardo alla sua cifra di studioso.

A tal fine, prendo le mosse dai veri e propri *cunabula* (più che esordi) scientifici. Che consistono in due scritti, uno dei quali, confesso, mi era sconosciuto fino alla presente occasione (l'ho scoperto davvero per caso pochi giorni fa). Mi riferisco all'articolo *Responsabilità collegiale e dimissioni volontarie della Giunta municipale*, del 1964, in cui un giovanissimo Cerami, interessato di diritto amministrativo, compie originali riflessioni *de iure condito* e *de iure condendo* in relazione al caso in cui, «dimessasi la maggioranza della Giunta municipale, sindaco compreso, i rimanenti membri rifiutino di rassegnare le proprie dimissioni». L'altro scritto consiste, invece, in un testo concepito quale *Nota introduttiva* rispetto ad una programmata ripubblicazione della voce '*Iuris prudentia*' di Salvatore Riccobono, che era apparsa nel *Nuovo Digesto* nel 1939: *Nota introduttiva* che, sulla base delle citazioni bibliografiche interne, può farsi risalire agli anni tra il 1965 e il 1968, e che, quale pubblicazione autonoma senza data per i tipi di una stamperia locale, è rimasta sostanzialmente priva di circolazione. Si avverte nitido, in queste scelte di temi, il discepolato da Salvatore Riccobono jr., studioso dell'organizzazione amministrativa di Roma antica e, dall'altro lato, devoto custode dell'opera dello zio.

Ora, questi due testi costituiscono presagio delle due principali aree tematiche intorno alle quali si sarebbe poi svolta la produzione scientifica di Cerami e che si possono riassumere, per semplificare al massimo, come *ius publicum* e giurisprudenza (posto che anche la ricca produzione riguardante più direttamente istituti giusprivatistici sarebbe stata sempre saldamente innervata nell'esame di prese di posizione dei giuristi). Ma soprattutto, questi due scritti sono emblematici – ecco una prima ricaduta sul giurista e accademico – di un tratto fortemente distintivo di Cerami e cioè l'esser stato da sempre romanista attento al presente, anzi, direi, alimentantesi del dialogo con il presente. Il che, certo, è di immediata evidenza con riguardo all'articolo sull'ordinamento amministrativo dei comuni; ed avrebbe trovato, di lì a poco, una piena conferma nella monografia d'esordio, del 1969, *Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici* (in AUPA, vol. 31): in quest'opera, infatti, in connessione con gli stessi delicati temi coinvolti (ordinamento giuridico, costituzione, Stato, pubblici uffici, funzionari, teoria istituzionalistica e teoria normativistica, etc.) Cerami ha prestato attenzione apposita ed insistita al raffronto tra le peculiari-

* Pubblico inalterato, anche nel tono dell'esposizione orale, il discorso pronunciato in data 7 ottobre 2022 in occasione del Convegno '*Iuris prudentia e modernità del diritto. In memoria di Pietro Cerami*' (Palermo, 7-8 ottobre 2022). In una *Nota* finale ho raccolto alcune indicazioni essenziali a sostegno di singoli passaggi del discorso.

tà dei fenomeni giuridici antichi e di quelli moderni e delle loro rispettive rappresentazioni nonché, più in generale, al problema dei rapporti tra passato e presente in funzione della comprensione e interpretazione dell'uno e dell'altro: talché vi si riscontrano, in modo espresso o in punto di fatto, alcune convinzioni metodologiche ed epistemologiche che lo avrebbero accompagnato nell'intera attività di ricerca, con riguardo ad ogni tematica affrontata. Penso, ad esempio, al convincimento che l'indagine storica va condotta con interessi esclusivamente storici, pur se improntati all'esigenza di conoscere obiettivamente l'esperienza del passato per "integrare" l'esperienza del presente e averne una "visione critica" (p. 44); penso alla complementare convinzione, nel libro desumibile dagli stessi concreti contenuti e successivamente, in una recensione del 1985, formulata in modo esplicito (sulla falsariga di Capograssi), che «è necessario aver compreso profondamente l'esperienza giuridica del proprio tempo, perché si possa comprendere l'esperienza giuridica del passato»; penso, ancora, all'assunto circa l'opportunità, ineluttabile in relazione a taluni settori, di «ricorrere ad una terminologia moderna, disancorandola però opportunamente dagli odierni schemi dogmatici, per applicarla euristicamente all'esperienza romana, senza artificiose sforzature» (p. 37).

Tuttavia, nonostante Cerami abbia studiato intensamente e innovativamente, a volte dissodato, il terreno del *ius publicum* – specie in relazione all'età repubblicana: richiamando l'attenzione, ad esempio, sulla prospettiva eminentemente fattuale delle relazioni tra organi e poteri della *civitas*, sull'ordinamento giuridico come "sistema di azioni concrete", sulle dinamiche della dialettica politico-costituzionale (convenzioni costituzionali, *exempla*, prassi) – credo che quel che si è maggiormente tradotto per lui in una forte connotazione identitaria, nel senso di autoconsapevolezza di giurista-romanista dialogante tra giuristi di diritto positivo, sia stato l'universo della giurisprudenza classica.

Ora, cosa, della giurisprudenza, fonda e consente questo dialogo, nelle vedute stesse di Cerami?

Certamente, l'elaborazione scientifica del diritto. Già nella giovanile *Nota introduttiva* poc'anzi richiamata egli sottolineava, contro il mito dei giuristi classici quali "empirici geniali" (come li qualificava De Francisci), l'incidenza dell'opera di elaborazione, da parte dei *prudentes*, di terminologia tecnica, concetti e categorie, di costruzione di istituti e di enucleazione di principi giuridici (p. XV).

Ma quel che davvero lo ha attirato massimamente del mondo dei giuristi classici è il ragionamento dispiegato in funzione applicativa. Due rapidi esempi, scelti tra la sua ricca produzione.

Il primo è offerto dall'articolo *Considerazioni sulla cultura e sulla logica di Cecilio Africano* (in IVRA, vol. 22), tanto più indicativo in quanto è stato il primo suo lavoro specifico sulla giurisprudenza: siamo nel 1971. Esso è incentrato sull'analisi di un testo (D. 35.2.88 pr.) concernente un legato sottoposto ad una particolarissima condizione, in ordine al quale si scontravano tra loro, da un lato, la logica dei rigorosi sofismi della dialettica, che avrebbero portato ad una insolubile antinomia quanto all'operatività o meno del legato, dall'altro lato, la razionalità dei giuristi, la quale, valorizzando l'*aequitas* e la *voluntas testatoris*, è in grado di sciogliere, con una soluzione in senso negativo, il dubbio circa la validità del legato. Non a caso, l'articolo si chiudeva con il richiamo al testo (D. 9.2.51 pr.-2) di un altro giurista, il grande Giuliano, il quale, in relazione ad una peculiare fattispecie di danneggiamento, con duplicità di autori e difficoltà di imputazione e calcolo della pena, accompagnava una personale soluzione con l'orgogliosa rivendicazione che molte prese di posizione erano state assunte dalla giurisprudenza contro i cavilli disputatori della dialettica

e in nome, piuttosto, dell'*utilitas communis*, che è una delle possibili declinazioni della *iustitia* in chiave di perseguimento dei *maleficia*. Ecco dunque, da subito, messa in risalto la duttilità del ragionamento giurisprudenziale, la capacità di trarre soluzioni adeguate ai casi concreti accantonando logiche formali e in favore di valutazioni, dotate anche di una certa audacia, ispirate all'*aequitas* e alla ricerca di un equilibrio di interessi.

Il secondo esempio, con un balzo temporale in avanti, è offerto dall'articolo *Ordo legum e iustitia* in Claudio Trifonino, del 1988 (in AUPA, vol. 40). Il giurista di III secolo, volendo precisare la concreta portata della *summa aequitas* implicata nella buona fede contrattuale, propone in relazione a due fattispecie concernenti entrambe un contratto di deposito (D. 16.3.31pr.-1), un'alternativa tra due coppie di soluzioni giuridiche possibili: in un caso, l'alternativa dipende dal referente ordinamentale assunto quale coordinata argomentativa, il *ius gentium* o invece la salvaguardia dell'assetto giuridico costituito (*ius civile* e *ordo legum*); nel secondo caso, la soluzione varia a seconda che l'invocato criterio della *iustitia* attributrice del *suum* che spetta a ciascuno venga inteso in senso ideale e astratto ovvero, come suggerisce Trifonino, quale concreta coordinazione e principio di equilibrio fra opposti interessi, in modo tale da tener conto, di fronte ad una pretesa giuridica 'giusta', di una pretesa ancor 'più giusta'. Questa volta, Cerami ha buon gioco nel sottolineare altri due aspetti peculiari dell'operato giurisprudenziale: e cioè, un lavoro ermeneutico aduso a tener conto di una pluralità di ordinamenti e di referenti decisionali e una utilizzabilità di valori quali l'*aequitas* e la *iustitia*, non già in quanto sovrastrutture utopistiche del diritto positivo, bensì come concreti criteri interpretativi con i quali i *prudentes* si sforzano di realizzare, caso per caso, la massima equità possibile.

Del resto, in mezzo a questi due lavori si era collocato l'*opus maximum* dello studioso, il ben noto libro sulla concezione celsina del *ius* come *ars boni et aequi*, del 1985 (in AUPA, vol. 39). Nel quale libro Cerami, resistendo alla tentazione, in cui erano (e sarebbero) caduti vari studiosi, di leggere astrattamente la coppia '*bonum et aequum*' quale mera riproposizione di un tradizionale modello concettuale risalente alla cultura repubblicana o quale motivo ideale e trascendente, aveva, piuttosto, vagliato dall'interno le testimonianze celsine pervenuteci, i referenti autoritativi e le *rationes disputandi* sottesi alle soluzioni proposte dal giurista adrianeo, ed era per questa più vigile via giunto ad intendere in modo originale il '*bonum et aequum*' quale duplice equilibrio, oggetto di costante ricerca applicativa dei giuristi, tra l'interesse generale e gli interessi dei singoli (*bonum*) e tra i contrapposti interessi dei singoli coinvolti in rapporti intersoggettivi (*aequum*).

Se a quanto precede si aggiunge che, notoriamente, l'attività casistica-interpretativa dei *prudentes* si è esercitata in costante equilibrio – per usare una pregnante elencazione di Aulo Gellio (*N.A.* 12.13.3) – tra *ius vetus*, *ius certum*, *ius controversum*, *ius ambiguum*, *ius novum*, ecco che la produzione giurisprudenziale si configura quale patrimonio di un'esperienza professionale in grado di fornire lo strumentario critico-metodologico per orientarsi e confrontarsi in ordine a problemi e fenomeni giuridici a prescindere dalle specificità di contesti e assetti storicamente contingenti; di più, si ha lo strumentario per tentare, cito parole di Cerami, «di essere effettivamente giuristi extramunicipali, in grado di comprendere e guidare i sempre più invasivi e capillari processi d'intersezione fra spazio giuridico nazionale, spazio giuridico europeo e spazio giuridico globale».

In questo sfondo di apertura e dialogo tra diritto romano, tradizione giuridica successiva e complessi d'esperienza del presente si colloca l'immediata adesione all'indirizzo scientifico della comparazione storico-giuridica, al quale Cerami ha fattivamente contribuito, entrando ben presto nel Comitato direttivo dell'ARISTEC e facendosi promotore della

costituzione, presso l'Ateneo di Palermo, di una Scuola di specializzazione in 'Comparazione giuridica su base romanistica'. Così come del tutto naturalmente egli avrebbe abbracciato, fin dal suo apparire, la nuova disciplina di 'Fondamenti di diritto europeo', coltivandola attraverso pubblicazioni specifiche e propugnandola ai diversi livelli della formazione, fino all'istituzione e al coordinamento di un Dottorato di ricerca in 'Fondamenti del diritto europeo e metodologia comparatistica'. E sempre nella medesima prospettiva si inquadra, infine, il più recente tra gli interessi storiografici coltivati con intensità da Cerami, quello del diritto commerciale romano, un ambito nel quale, più che in altri, delicate risultano a tutt'oggi la demarcazione tra linee di frattura e continuità tra passato e presente e la questione dell'impiego di categorie moderne nella lettura di fenomeni antichi, già a partire dalla stessa raffigurabilità, da più parti messa in discussione, di un 'diritto commerciale' in relazione all'esperienza giuridica romana: per parte sua, Cerami, assumendo come meramente convenzionale il sintagma 'diritto commerciale romano', si è impegnato a difendere la legittimità di una ricostruzione, *per momenta*, della disciplina romana dell'attività imprenditoriale sì come imperniata su variegiate tipologie di *negotiationes* (analiticamente osservate, ancora una volta, attraverso le testimonianze della riflessione giurisprudenziale).

2. Questo dialogo incessante, convinto, tra il diritto del passato (e i suoi cultori) e il diritto del presente (e i suoi cultori) lascia emergere anche un altro profilo, particolarmente caratterizzante di Cerami giurista e accademico, un profilo che trovo ben evocato da una immagine proveniente da una esposizione didattica del II secolo d.C. (l'*Enchiridion*) riferibile al giurista Pomponio: "il *ius* non può esser conosciuto (risultare evidente, e quindi certo), se non vi sia qualche giurista attraverso il quale esso venga quotidianamente "portato in mezzo": '*constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in medium produci*' (D. 1.2.2.13).

So bene che nel manoscritto del Digesto si legge '*in melius produci*', che è certo locuzione più seducente, perché esprime l'idea di un *ius* quotidianamente "migliorato", "perfezionato" dai giuristi attraverso la loro attività di elaborazione e interpretazione: onde la lezione tradita viene spesso enfatizzata, in chiave storica come in chiave metastorica, per descrivere o idealizzare il 'diritto giurisprudenziale' o per propugnarne un auspicabile primato rispetto alla legge. Tuttavia, questa locuzione è davvero difficile da ammettere: perché sarebbe un riscontro linguistico assolutamente unico nelle fonti; perché un riferimento alla qualità intrinseca del *ius* è del tutto estraneo ai motivi ideologici dell'intero discorso pomponiano in cui l'affermazione è contenuta, discorso orientato, piuttosto, dall'idea di certezza e conoscibilità del diritto; e perché sarebbe davvero curioso che i compilatori del Digesto, in un'epoca e in un ambiente in cui viene esaltato quale unico creatore e interprete del diritto l'imperatore, avessero conservato una così clamorosa attribuzione di un ruolo di "miglioramento" del *ius* ai giuristi. Ritengo perciò senz'altro da accogliere la correzione '*in medium produci*', autorevolmente proposta (da Scialoja e Talamanca) e attestata, questa sì, in altre fonti: una locuzione che rappresenta un diritto che viene "portato in mezzo" alla comunità, tra gli utenti, diffuso, reso noto, messo a disposizione dai giuristi. Il che, del resto, si armonizza perfettamente con il filo rosso che guida la complessiva introduzione dell'*Enchiridion* (non posso, evidentemente, indugiare qui su questo punto).

Ora, Cerami il diritto romano lo ha davvero "portato in mezzo": coniugando l'impegno per la ricerca con un'assai intensa attività di trasmissione della scienza, dei valori e della professione del diritto, una trasmissione che – ecco il punto – si è contraddistinta in

modo precipuo per una vocazione spiccatamente interdisciplinare. Penso alla promozione di seminari e incontri didattici con colleghi docenti di diritto positivo, ai quali Cerami prendeva parte non già in veste di semplice organizzatore né in veste di semplice coordinatore (o moderatore, come usa dirsi oggi), bensì come autore di lezioni e relazioni nelle quali emergeva la sua piena competenza per questioni attinenti a svariati settori del diritto vigente (dal diritto civile e commerciale al diritto penale, sostanziale e processuale, dal diritto costituzionale al diritto tributario). Non solo; penso, ancor più, al fatto che l'esperienza romana e la tradizione giuridica successiva Cerami le ha anche "portate in mezzo" all'ambiente delle professioni legali, al mondo forense e alla prassi giudiziaria – fuori, dunque, dal perimetro universitario –, attraverso colloqui, convegni e incontri formativi svolti di concerto con magistrati, avvocati, notai e con i rispettivi ordini professionali (per tacere, naturalmente, dell'attività svolta nell'ambito della Scuola di specializzazione in professioni legali). E peraltro, poiché per Cerami la curiosità sottesa all'impegno didattico era la stessa che lo portava ad approfondire scientificamente le tematiche da esporre, ecco che da siffatte iniziative capitava, magari, che derivassero originali ricostruzioni e pubblicazioni: ad esempio, sulle tipologie di collaboratori di giustizia, sui rapporti tra il 'giusto processo' e l'*aequum iudicium*' dei Romani, sulla deontologia forense: un ambito, quest'ultimo, che negli ultimi due decenni è assai frequentato dai romanisti, anche a livello monografico, ma rispetto al quale l'attenzione apposta dedicata allora da Cerami (siamo alla fine degli anni Novanta) era alquanto pionieristica.

Credo che questo suo impegno per una trasmissione diretta del *ius* anche "in mezzo" al mondo delle professioni e massimamente all'ambito giudiziario e forense rispondesse ad una precisa visione, quale è quella che, in definitiva, si lascia riconoscere attraverso una sua felice intuizione – purtroppo, rimasta solo come cenno fugace, poi non sviluppato *ex professo* – riguardante un altro celebre enunciato sul *ius*: l'indicazione di Ulpiano dei tre *praecepta iuris*: '*honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*'. Mi riferisco alla lapidaria affermazione di Cerami, secondo cui Ulpiano ha enucleato i principi fondamentali del *ius* destinati a «guidare l'azione dell'operatore del diritto».

A tal riguardo, già ho avuto occasione di osservare qualche anno fa, in un Seminario in tema di deontologia forense ("*Deontologia forense: profili diacronici*") organizzato da Laura Solidoro in sinergia tra la Scuola delle professioni legali, l'Ordine degli avvocati di Salerno e l'Associazione di studi tardoantichi, che la stranezza per cui vengono presentate come precetti del 'diritto' tre prescrizioni che, in realtà, ontologicamente attengono alla sfera della morale – stranezza di fronte alla quale si è gridato allo scandalo in nome di una asserita impermeabilità tra sfera del *ius* e sfera dell'*honestum* e che ha fatto pensare ora a 'formule vuote' ora, addirittura, ad una invenzione dei compilatori di Giustiniano, i quali avrebbero voluto esaltare la connotazione etica di un diritto ormai considerato, come poc'anzi detto, di esclusiva creazione imperiale –, ho osservato, dicevo, che questa stranezza è in realtà soltanto apparente, per almeno tre ordini di considerazioni: intanto, perché, avendo tutti e tre i precetti, secondo una radicata e trasversale tradizione filosofica, direttamente a che fare con la *iustitia*, la loro presentazione come prescrizioni del *ius* è perfettamente compatibile con il pensiero di Ulpiano, il quale in un celeberrimo luogo di un'altra sua opera, le Istituzioni, esalta il *ius* come derivante la propria sostanza dalla *iustitia* e raffigura i giuristi quali cultori della *iustitia* (D. 1.1.1 pr.-1); in secondo luogo, in quanto nell'arsenale argomentativo dei giuristi classici è oggettivamente attestata anche la presenza di valori e *rationes decidendi* tratti dalla sfera etica; infine – ecco il punto –, posto che, con ogni verosimiglianza, i *libri regularum* di Ulpiano sono destinati ad istruire e guidare i funzionari impe-

riali, i quali, tra i loro compiti, hanno anche l'amministrazione della giustizia, va tenuto presente che perfino il criterio più apparentemente 'altro' rispetto al *ius*, l'*honeste vivere*, rilevava – nella prassi forense, nelle teorizzazioni della retorica, nella riflessione dei giuristi – quale esplicito elemento di valutazione, a fini decisori, della '*vita anteacta*' di un litigante nel processo privato, come dell'accusato e dell'accusatore nel processo criminale.

Ebbene, constatare, adesso, che anche Cerami aveva intuito i *praecepta iuris* in chiave di istruzioni dirette all'applicazione da parte degli operatori del diritto mi è di conforto nella suddetta interpretazione. Quanto, poi, alla sua visione dell'insegnamento nella cerchia delle professioni che, come accennavo, appare evocata da questa intuizione sui *praecepta iuris*, essa è consistita in ciò, che Cerami ha creduto fermamente nella formazione di una classe di operatori del diritto non solo culturalmente attrezzati attraverso la conoscenza della storia e della storicità dei problemi giuridici e attraverso la capacità di leggere l'intersezione di concomitanti livelli e prospettive, ma anche consapevoli e sensibili circa i valori 'etici' del diritto.

Del resto, cos'altro è la *iuris prudentia*, alla quale, nello spirito del magistero di Cerami, è intitolato questo Convegno? Almeno nell'apposita descrizione di Ulpiano, la sola giunta-cì ('*Iuris prudentia est divinarum et humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*'), la '*iuris prudentia*' non è, come spesso si intende, in senso oggettivo la scienza del diritto. Piuttosto, Ulpiano descrive, ancora una volta con materiale tratto dalla filosofia, una virtù: "la virtù-*prudentia* con riguardo al *ius*" (*iuris* è un genitivo di relazione); e ci dice che essa è la capacità, forgiata attraverso la conoscenza (*notitia*) delle *res divinae et humanae*, e cioè attraverso la *sapientia*, di individuare due poli valoriali contrapposti, il *iustum* e l'*iniustum*, tra i quali compiere una scelta comportamentale-applicativa. Cultura e valori insieme, appunto. Come nell'ideale formativo di Cerami.

E qui dovrei aggiungere, un po' sovversivamente, che a mio avviso la *iuris prudentia* definita da Ulpiano non era quella dei giuristi, o almeno non era specificamente quella dei giuristi, bensì proprio quella di ciascun soggetto chiamato ad operare con il *ius* (inclusi i funzionari e giudici, verosimili destinatari dell'opera), così come, del resto, già i Glossatori avevano intuito che la definizione della *iustitia*, formulata nelle battute limitrofe della stessa opera, concerneva la '*iustitia iudicialis*', la giustizia dei giudici. Ma sorvolo senz'altro, avviandomi a concludere richiamando un ultimo profilo di Pietro Cerami.

3. È il profilo, per così dire, totalizzante: la passione inesauribile, nella poliedrica attività di ricerca, nelle vibranti esposizioni, didattiche come congressuali, nell'*officium* istituzionale (ricordo la Presidenza della Facoltà dal 1994 al 2001, in anni delicati di ridefinizione del sistema universitario, con l'avvento dei 'crediti formativi', l'articolazione in Lauree triennali e specialistiche, l'introduzione di nuovi meccanismi di reclutamento della docenza). Una passione – scientifica, didattica, istituzionale – nella quale, peraltro, Cerami fu guidato non dal pacato e ironico distacco del suo maestro, ma da spirito grintoso e battagliero, talvolta irruento, nella difesa, coerente e aperta, delle proprie convinzioni.

L'entusiasmo è stato il suo approccio naturale alle cose in cui credeva, mai attenuato dal trascorrere del tempo. Anche negli ultimi anni pre-pandemici, quando lo incrociavo nella Biblioteca del Dipartimento seduto a studiare ad un sobrio tavolo comunitario della sala lettura, l'incontro era occasione, come da sempre, per parlare della sua ennesima ricerca in corso, con quel trasporto davvero viscerale, bramoso di coinvolgere l'interlocutore, che gli faceva brillare gli occhi e a tratti impennare il timbro della voce, i toni e quasi la stessa fisicità del racconto. All'inizio, poi, dell'anno scorso mi aveva accennato per telefono,

con il solito entusiasmo, di avere fiutato una nuova pista d'indagine e la conversazione era approdata alla promessa che, ove fosse riuscito a ricavarne un lavoro compiuto, lo avrebbe consegnato per il volume degli *Annali del Seminario Giuridico* dello stesso 2021, proseguendo in tal modo quella che da alcuni anni era divenuta una solida, preziosa consuetudine. So dalla signora Annamaria che il giorno fatale della caduta su un marciapiedi il marito, lungo il tragitto in auto da Palermo a Terrasini e poi, sulla via del ritorno, da lì a Cinisi, luogo del ferale accadimento, le aveva raccontato, con il consueto ardore, di intuizioni e scoperte e della solerzia con cui era impegnato a dare veste organica alle idee per riuscire a consegnare, come promesso, un testo da pubblicare. Se ne è andato così, come aveva vissuto, con la mente e l'animo che traboccano, fino a pochi attimi prima, di straordinaria passione per il suo mondo di studi.

E con un ricordo concernente il suo mondo di studi (e, più ampiamente, la sua visione delle cose) mi piace concludere. In occasioni ufficiali come in conversari privati non mancarono discussioni, anche serrate, con quanti (anche all'interno della cerchia palermitana), cultori di tematiche più tradizionali o confinate all'esperienza antica, mostravano riserve avverso l'opportunità o perfino la legittimità di questa o quella delle summenzionate nuove prospettive di ricerca che egli aveva preso a frequentare (comparazione storico-giuridica; fondamenti del diritto europeo; diritto commerciale romano). Da spettatore o da interlocutore non sempre in linea con le posizioni assunte nell'uno e nell'altro fronte, mi piace testimoniare che, anche nei frangenti nei quali le diverse vedute si contrapponevano con maggiore rigidità, quelle assunte da Pietro Cerami non si reggevano sulla presunzione di enunciare verità, bensì, semplicemente, erano animate da un accalorato entusiasmo per la scoperta di strade nuove tramite le quali assecondare quelli che, in definitiva, sono sempre stati il suo credo e il suo grande talento: studiare fenomeni, istituti e problemi del diritto attraverso il diritto romano.

NOTA

Lo scritto d'esordio, in tema di diritto amministrativo, è apparso in *La finanza pubblica*, 1965, p. I, 64-72.

La *Nota introduttiva* in tema di giurisprudenza è contenuta in un estratto autonomo, la cui copertina reca le seguenti indicazioni: S. RICCOBONO, *La giurisprudenza romana. Con nota introduttiva di P. Cerami*, U. Manfredi editore. Il testo (VII-XXXVII) si apre con una breve *Premessa* («Si ritiene opportuno premettere al testo del Riccobono, scritto nel 1939 per la voce *Jurisprudentia* del Nuovo Digesto Italiano, una nota introduttiva, avente lo scopo di puntualizzare la problematica ed i risultati degli studi storico-giuridici sulla giurisprudenza, dal 1940 ai nostri giorni»). Manca una data di pubblicazione. L'arco temporale che ho indicato nel testo si ricava dalla circostanza che Cerami, da un lato, cita un lavoro di Biondi del 1964 (*Funzione della giurisprudenza romana nella scienza giuridica e nella vita moderna*, in *Riv. di dir. civ.*, vol. 10), dall'altro lato, richiama (XIII nt. 4) il libro di W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* nella prima edizione, del 1952, mostrando, così, di non disporre ancora della seconda edizione, pubblicata nel 1967 ma che risulta acquisita alla biblioteca dell'Istituto di Diritto romano di Palermo il 21 ottobre 1968.

Le trascritte parole di Cerami sul contributo del patrimonio giurisprudenziale classico alla formazione di un giurista "extramunicipale" sono tratte da *Brevi riflessioni conclusive*, in *Origine e sviluppo storico del sindacato di costituzionalità. Giornata di studi in memoria di Gaetano Mancuso* (in AUPA 52, 2007-2008, 69).

L'emendazione 'in medium (produci)' è stata proposta da V. SCIALOJA, *Due note critiche alle Pandette l. I*, in BIDR 1, 1888, 95 ss. (per il quale l'affermazione così restituita indicherebbe «il modo come il diritto si fa conoscere e si attua ogni giorno») e difesa vigorosamente da M. TALAMANCA, *Pomp. «sing. Ench.» D.*

1.2.2.13: «*in melius*» od «*in medium produci*»?», in *Liber amicorum Juan Miquel*, Barcelona 2006, 965 ss. (il quale, piuttosto, ha inteso nel senso che Pomponio avrebbe attribuito ai giuristi il ruolo di «mediatori di una regolamentazione dei rapporti già insita nella configurazione socio-economica degli stessi»).

Il cenno sulla portata dei tre *praecepta iuris* è in P. CERAMI, 'Giurisprudenza – scienza giuridica nel diritto romano', in Digesto IV, sez. civ., IX, Torino 1993, 192 s. (ripubblicato, con il titolo *Giurisprudenza e scienza del diritto* in ID., *Ricerche romanistiche e prospettive storico-comparatistiche*, in AUPA 1995, 227).

Il Seminario in materia di deontologia forense, cui alludo nel testo, si è svolto presso il Tribunale di Salerno il 26 ottobre 2018; vi ho tenuto la relazione dal titolo "*Honeste vivere: diritto e morale tra riflessione teorica e prassi forense*".

Come esempi di argomentazioni giurisprudenziali che traggono alimento dalla sfera morale basti richiamare D. 13.6.17.3 (Paul. 29 *ad ed.*) e D. 47.2.55.1 (Gai. 13 *ad ed. prov.*), testi nei quali l'applicabilità dell'*actio commodati (contraria)* e, rispettivamente, dell'*actio furti* è fatta discendere da considerazioni che attengono alla doverosità dell'*officium*, e cioè alla dimensione dell'*honestum*: cfr. G. FALCONE, *A proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3 (officium, beneficium, commodare)*, in AUPA 59, 2016, 141 ss. e, per il secondo testo, ID., *La definizione di obligatio, tra diritto e morale. Appunti didattici*, Torino 2017, 131 ss.

Per la rilevanza dell'*'honeste vivere'* nella teoria retorica e nella prassi forense cfr., quali riscontri terminologici espliciti, Cic., *inv.* 2.35 ('*vita quam honestissima*'); 36 ('*vita honeste acta*'); *Cluent.* 195 ('*honestissime acta vita*'); Quint., *inst. or.* 5.10.24 ('*ad honeste turpiterque vivendum*'); *decl. min.* 309.16 ('*honeste vixit*'); 344.14 ('*honeste vivit*'). Nella documentazione giurisprudenziale pervenutaci mancano analoghe ricorrenze lessicali; ma il rilievo a fini giudiziali della condotta di vita è attestato, ad es., in D. 2.15.8.11 (Ulp. 5 *de omn. trib.*); D. 48.5.14(13).5 (Ulp. 2 *ad leg. Iul.*); D. 48.19.28.16 (Call. 6 *de cogn.*); D. 49.16.5 pr. (Arr. Men. 2 *de re mil.*); D. 49.16.5.6 (Arr. Men. 2 *de re mil.*); D. 49.16.3.12 (Mod. 4 *de poenis*). Su questi brani, sotto il profilo che qui interessa, cfr., per tutti, C. RUSSO RUGGERI, *La rilevanza dell'anteacta vita nell'esperienza processuale romana*, in AUPA 60, 2017, 117 ss.

La definizione ulpiana di *iuris prudentia* è conservata in D. 1.1.10.2 = I. 1.1.1. Sulla sua portata cfr. G. FALCONE, *La 'vera philosophia' dei 'sacerdotes iuris'. Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi (D. 1.1.1.1)*, in AUPA 49, 2004, 118 ss.; ID., *Iuris praecepta, vera philosophia, iuris prudentia. Metodi di ricerca*, in SDHI 73, 2007, 365 s.; 377 ss.

La definizione ulpiana di *iustitia* ('*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*') è conservata in D. 1.1.10.2 e, con la variante '*tribuens*', in I. 1.1 pr. Per il possibile suo riferirsi alla virtù dei giudici (e, in generale, dei funzionari che amministrano la giustizia) rinvio a G. FALCONE, *Ius suum cuique tribuere*, in AUPA 52, 2007-2008, 173 ss. (= *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano 2008, 1012 ss.). Alle fonti ivi addotte può aggiungersi D. 11.7.14.13 (Ulp. 25 *ad ed.*), in cui Ulpiano parla di un '*iudex iustus*', che in quanto tale è chiamato ad applicare '*solutius*' l'*aequitas*.

La testimonianza della consorte di Pietro Cerami e quella mia personale, con le quali chiudo l'intero discorso, sono da me richiamate anche in *Pietro Cerami (17.9.1938-8.4.2021)*, in Index 50, 2022, 581 e 590.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2022
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220